



ORDINANZA N. 40/2024 del 31.10.2024

Misure atte ad evitare o limitare la diffusione della “Febbre catarrale degli ovini” (Blue Tongue) e per lo smaltimento di eventuali animali morti - Azienda zootecnica [REDACTED].

IL SINDACO

ACQUISITA la comunicazione del Servizio di Sanità Animale della ATS Sardegna - ASL di Oristano ricevuta in data 30.10.2024, prot. n. 9200 con la quale viene accertata la presenza di “casi di Febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue)” presso l’azienda zootecnica IT004OR062, località [REDACTED], in agro del Comune di Ales. Proprietario/Detentore dell’allevamento Signor [REDACTED], identificativo fiscale [REDACTED], indirizzo sede legale Comune di [REDACTED];

DATO ATTO che la comunicazione su menzionata risultava datata 24.10.2024 prot. PG/2024/0048488;

ACQUISITA inoltre la correlata proposta del Servizio di Sanità Animale della ASL di Oristano comprendente le misure atte ad evitare o limitare la diffusione della malattia nonché, in accordo con il Servizio competente di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della medesima ASL, le misure per lo smaltimento degli eventuali animali morti;

VISTA Legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 recante “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.1954, n.320 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), in particolare per ciò che concerne il ruolo dell’autorità competente nell’attuazione delle misure di controllo delle malattie;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (categoria A-B-C);

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/689 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

VISTO il D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625, tra cui in particolare l'articolo 2 nel quale la ASL è indicata quale "Autorità Competente" designata a "pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nonché procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento (UE) 2017/625 e ad accertare e contestare le relative sanzioni amministrative" nei settori della sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare;

VISTO il D.lgs. 5 agosto 2022, n. 136 recante Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

VISTE le differenti Note della Regione Sardegna prot. n. 10236 del 05/04/2024, prot. n. 10557 del 10/04/2024, prot. n. 12598 del 02/05/2024, prot. n. 16123 del 07/06/2024, riguardanti il Programma profilassi vaccinale contro la febbre catarrale degli ovini (Bluetongue) Anno 2024;

VISTA la Nota del Ministero della Salute prot. DGSAF n. 17050 del 28/05/2024 avente ad oggetto "Febbre catarrale degli ovini (Bluetongue) – orientamenti sulle misure di controllo e di gestione sul territorio nazionale e sulle attività di sorveglianza sierologica ed entomologica", con la quale sono state fornite talune indicazioni sulla gestione dei focolai di Blue Tongue e sulle movimentazioni tra territori indenni e non indenni;

VISTA la Nota del Ministero della Salute Prot. DGSAF n. 24449 del 06/08/2024 avente ad oggetto "focolai clinici da sierotipo 3 (BTV3) e sierotipo 8 (BTV8) del virus della Blue tongue – applicazione delle misure di controllo e sorveglianza e di riduzione del rischio";

VISTE le note della Regione Sardegna Prot. n. 22185 del 08/08/2024 e Prot. n. 22703 del 20/08/2024 riguardanti l'aggiornamento situazione epidemiologica e indicazioni sui focolai da Blue tongue virus (BTV) sul territorio regionale.

TENUTO CONTO delle competenze delegate al Servizio Sanità Animale in seno alla ASL, come risultante dall'atto aziendale e dai correlati organigramma e funzionigramma;

RITENUTO urgente adottare il presente Provvedimento Sanitario Ordinatorio, comprendente le misure di sanitarie cautelari di prevenzione e controllo per evitare o limitare la diffusione della malattia;

VISTA la Nota del Ministero della Salute prot. n. 0009763 del 20/04/2021 - DGSAF-MDS-P (Regolamento UE 2016/429 “Normativa in materia di sanità animale. Indicazioni applicative) e la correlata Nota ministeriale prot. n. 21307 del 14/09/202-DGSAF-MDS (“Regolamento UE 2016/429 “Normativa in materia di sanità animale” – Indicazioni applicative. Riscontro richiesta di chiarimenti in merito alla nota ministeriale prot. n. 0009763- 20/04/2021-DGSAF-MDS), con le quali si chiarisce che “la ASL è competente ad emanare i provvedimenti di carattere ordinatorio e cautelare (prescrizioni, sequestri, sospensioni, ecc.) di cui al D.Lgs. 27/2021, predisposti a seguito di rilevata non conformità in materia di sanità animale e benessere animale e ad attuare le misure di controllo delle malattie di cui alla Parte terza, titolo II del Regolamento (UE) 2016/429 (incluse le misure di restrizione, limitazione delle movimentazioni e gli abbattimenti)”;

ORDINA

Con decorrenza immediata dalla data di ricevimento del presente atto, al sopra generalizzato Sig. [REDACTED]
[REDACTED],

di rispettare e di applicare le seguenti le misure atte ad evitare o limitare la diffusione della malattia nonché le misure per lo smaltimento di eventuali animali morti:

- 1.** Sequestro dell'allevamento nella sopraindicata azienda zootecnica, ovvero blocco ufficiale della movimentazione in entrata o in uscita dall'azienda degli animali appartenenti alle specie ricettive alla Blue tongue, fatta salva la possibilità, nei casi espressamente previsti dalla legge.
Il Sequestro cautelativo fiduciario viene affidato ai Signori proprietari e detentori dell'allevamento sopra indicato.
- 2.** Durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, il detentore degli animali è tenuto a fornire assistenza e collabora con il personale del Servizio veterinario, nell'adempimento dei rispettivi compiti (rilevamento codici identificativi, eventuali abbattimenti di animali, stesura dell'indagine epidemiologica ecc.).
- 3.** Comunicazione tempestiva al Servizio veterinario della ASSL degli animali morti, degli animali con sintomi di malattia e degli animali sospetti di infezione (isolamento rispetto agli animali sani).
- 4.** Puntuale aggiornamento del sistema di identificazione e di registrazione degli animali ricettivi alla Febbre catarrale o Blue Tongue presenti in azienda, compreso lo scarico degli animali morti dal registro di stalla in BDN.
- 5.** Qualora esistano i mezzi necessari, confinamento degli animali ricettivi in locali protetti dagli attacchi dei moscerini vettori del virus, soprattutto nelle ore di maggiore attività dei sopraindicati insetti (a partire da circa un'ora prima il tramonto fino alle prime luci del mattino successivo).

6. Bonifica dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza e la riproduzione dei moscerini vettori della malattia: effettuazione di interventi e lavorazioni agronomiche per eliminare ristagni idrici, fango e raccolte di liquami, in quanto sedi di sopravvivenza e riproduzione dell'insetto vettore della malattia (lotta contro i focolai di larve dell'insetto attraverso il risanamento ambientale e l'utilizzo di soluzioni di calce).
7. Concordare con il Servizio veterinario ASL sulla necessità/opportunità di trattamenti con insetticidi autorizzati o con effetto repellente da irrorare sugli animali nonché all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione, in particolar modo nei luoghi più propizi per la sopravvivenza dei moscerini, con frequenza stabilita dal Servizio veterinario ASL tenuto conto della persistenza del farmaco utilizzato e delle condizioni climatiche, al fine di prevenire, per quanto possibile, la proliferazione e gli attacchi degli insetti vettori del virus (trattasi di moscerini di pochi millimetri appartenenti al genere culicoides).
8. Smaltimento degli animali morti e abbattuti presso stabilimenti o impianti di smaltimento conformi al Regolamento CE 1069/2009. Il trasporto degli animali morti deve essere effettuato mediante idonei automezzi a perfetta tenuta ed opportunamente disinfettati.
9. Qualora non sia possibile e sicuro lo smaltimento presso gli appositi impianti, si autorizza, in deroga, **lo smaltimento degli animali morti mediante immediato sotterramento in loco ai sensi dell'art. 19, paragrafo 1, lettera e) del Reg. CE 1069/2009** al fine di ridurre i rischi sanitari connessi alla raccolta e trasporto al più vicino impianto:
 - a) smaltimento degli animali morti mediante immediato sotterramento in loco in un unico sito all'interno del perimetro dell'azienda zootecnica IT004OR040, **sita in località "██████████" agro di Ales**, nel rispetto delle disposizioni vigenti;
 - b) in subordine, immediato sotterramento in un altro sito ritenuto idoneo dal Settore Tecnico del Comune, previa motivazione in ordine all'opportunità di adempiere al di fuori del perimetro della suddetta azienda zootecnica, fatta salva la preventiva comunicazione ai Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria della ASL Oristano.

Il sotterramento degli animali deve avvenire nel rispetto delle seguenti regole e prescrizioni:

- Registrazione del numero, specie e categoria degli animali sotterrati, data e luogo di sotterramento.
- L'area prescelta per l'infossamento deve essere segnalata per poter consentire all'autorità competente di effettuare i controlli ufficiali finalizzati a prevenire e gestire i rischi per la salute pubblica, per gli animali circostanti e per l'ambiente.
- La fossa, al fine di evitare contaminazione delle falde d'acqua, deve essere realizzata lontano da pozzi, sorgenti e falde acquifere, corpi idrici superficiali e condutture di acqua potabile (possibilmente ad almeno 200 metri di distanza); nella scelta dell'area si deve tener conto anche della pendenza del luogo e dei fenomeni di erosione, della direzione dei venti, del livello della falda idrica, della presenza di eventuali cavi sotterranei, condutture varie, fosse settiche.

- Gli animali devono essere sotterrati in modo che gli animali carnivori o onnivori non possano accedervi e in modo tale da evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali circostanti e per l'ambiente (per l'acqua, l'aria, il terreno, la vegetazione), possibilmente lontano dalla visione pubblica.
- La fossa deve essere sufficientemente profonda in maniera tale da garantire che le carcasse animali possano essere ricoperte con uno strato di terra dello spessore minimo di 1 metro (se il terreno è argilloso la terra deve essere mescolata con sabbia per favorire l'aerazione); la superficie del fondo della fossa deve essere di circa 1 mq per ogni quintale di animali da sotterrare:
 - le carcasse degli animali devono essere possibilmente disposte in monostrato o, in subordine, in strati quanto più sottili possibile tra loro alternati da terra. Se animali ruminanti è consigliabile forare il rumine;
 - per accelerare i fenomeni di decomposizione sarebbe opportuno aggiungere, nel fondo della fossa e sopra le carcasse, uno strato di 20 – 40 cm di paglia o letame;
 - il fondo della fossa e le pareti andranno cosparsi con calce viva (ossido di calcio) in quantità di circa 3 kg per ogni quintale di carcasse animali e le carcasse cosparse anche con altri disinfettanti quali l'idrossido di sodio 2% (soda caustica).
- La fossa dovrà essere successivamente riempita di terra sopra le carcasse animali avendo cura di non pressarla in modo eccessivo in quanto, con i successivi fenomeni di decomposizione, la produzione di gas potrebbe favorire la formazione di spaccature con possibile fuoriuscita di materiale.

AFFIDA

Alla Polizia Municipale, alle altre Forze di Polizia, ai Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria della ATS - ASSL Oristano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, il compito di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza.

AVVISA

Che in caso inosservanza del presente Provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla disciplina normativa speciale di Sanità Pubblica Veterinaria.

INFORMA

Che a norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna entro 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del presente Provvedimento (ai sensi del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 "Codice del Processo Amministrativo") oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica o notorietà del Provvedimento medesimo (ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi").

DISPONE

La notifica della presente Ordinanza a:

- Proprietario/Detentore dell'allevamento.

La trasmissione della presente Ordinanza a:

- ATS Sardegna - ASSL Oristano – Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria;
- Ufficio Servizio di Polizia Locale;
- Stazione dei Carabinieri;
- Locale Stazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale;
- Prefettura di Oristano;
- Questura di Oristano.

Ales, li 31.10.2024

Il Sindaco

Francesco Mereu

firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione digitale e normativa connessa